



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2013/00041
Del :	07/02/2013
Esecutiva da:	07/02/2013
Proponenti :	Servizio Gestione Patrimonio Direzione Patrimonio Immobiliare

OGGETTO:

Immobile posto in Firenze, Via Giano della Bella 22 (ex Conventino) - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U. n. 267/2000

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Firenze è proprietario dell'immobile posto in Firenze, Via Giano della Bella 22, denominato "ex Conventino";
- da un sopralluogo effettuato dai tecnici della Direzione Patrimonio Immobiliare è risultato che porzione di tale immobile risulta occupata abusivamente da soggetti non identificati, i quali posseggono anche alcuni cani che si muovono liberamente all'interno del complesso, senza che venga adottata alcuna precauzione per la salvaguardia degli utilizzatori legittimi del bene, con la conseguenza che la loro incolumità è seriamente pregiudicata;
- a seguito della suddetta occupazione si è, quindi, venuta a creare una situazione di sporcizia e degrado, la quale può facilmente dare origine a problematiche di carattere igienico-sanitario, tenuto conto della coabitazione indiscriminata tra persone ed animali;
- in alcune zone dell'immobile è stato, inoltre, rilevato il posizionamento di fili elettrici in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza, con il rischio che potrebbero originarsi situazioni di pericolo sia per l'immobile che per l'incolumità pubblica;
- la ditta incaricata della fornitura e manutenzione degli estintori non ha avuto la possibilità di accedere all'immobile e, quindi, nello stesso non è verificabile se siano attivi i presidi antincendio previsti dalla legge.

Evidenziato che a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco in data 19.1.2013, in conseguenza di un incendio ai contatori ENEL, l'immobile è stato dichiarato inagibile, come risultante dalla nota del Comando Provinciale VV.F. pervenuta al Comune di Firenze in data 23.1.2013 – prot. n. 12446 e conservata agli atti della Direzione Patrimonio Immobiliare.

Precisato che l'art. 54 T.U. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008) prevede, al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti

provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Evidenziato che il comma 4-bis del suddetto articolo stabilisce che l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54, anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, sia disciplinato con decreto del Ministro dell'Interno.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 nel quale si definisce come "incolumità pubblica" l'integrità fisica della popolazione e si individua nella "sicurezza urbana" un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile.

Precisato che all'art. 2 del suddetto decreto si individuano i poteri di intervento del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, prevedendo espressamente che tale organo comunale operi per prevenire e contrastare, tra le altre, l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, che possano dare luogo a fenomeni criminosi e, comunque, a situazioni che portano al danneggiamento del patrimonio pubblico o alla limitazione della sua fruibilità.

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la sua attuazione.

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze.

ORDINA

1) l'allontanamento contingibile e urgente, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, di chiunque occupi l'immobile di proprietà comunale posto in Firenze, Via Giano della Bella 22, denominato "ex Conventino", diffidando inoltre dall'utilizzo dell'impianto elettrico fino all'effettuazione delle verifiche tecniche da parte di personale abilitato;

2) alla Direzione Corpo di Polizia Municipale di provvedere a notificare la presente ordinanza, contestualmente all'esecuzione della stessa, alle persone occupanti l'immobile, nonché a chiunque altro sia rinvenuto all'interno dello stesso;

3) alla Direzione Corpo di Polizia Municipale e alla Direzione Servizi Tecnici, non appena liberato l'immobile, di provvedere all'immediata adozione di tutte le misure idonee ad impedirne l'accessibilità.

Qualora al momento della ripresa in consegna dell'immobile venissero rinvenuti al suo interno mobili e masserizie varie, gli stessi saranno lasciati nell'immobile ovvero verranno trasferiti, se ritenuto opportuno, presso un apposito deposito – previa redazione, in entrambi i casi, di verbale di inventario alla presenza degli agenti della Polizia Municipale – a cura dell'Amministrazione Comunale, addebitandone le relative spese ai soggetti occupanti. Trascorsi 60 giorni dalla ripresa in consegna (qualora i beni suddetti restino nell'immobile) o dalla comunicazione dell'avvenuto deposito (in caso di irreperibilità del proprietario la comunicazione sarà fatta attraverso pubblicazione all'albo pretorio) in assenza di iniziative per il recupero da parte del proprietario, il materiale sarà definitivamente distrutto, con spese a carico degli occupanti, senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune di Firenze

INCARICA

le forze di polizia dell'esecuzione del punto 1) del presente provvedimento, nel rispetto degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, predisposti da parte del Prefetto.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla notifica.

Firenze, li 07/02/2013

Sindaco

Matteo Renzi